

d)  
**Legge provinciale 9 aprile 1996, n. 8 1)**

—  
**Provvedimenti in materia di assistenza all'infanzia**  
1996

---

**CAPO I**

**Assistenza domiciliare per l'infanzia**

**1. (Assistenza domiciliare per l'infanzia)**

(1) La Provincia autonoma di Bolzano è autorizzata a concedere contributi per spese correnti e spese d'investimento ad istituzioni private senza scopo di lucro, che promuovono ed erogano sul territorio provinciale il servizio di assistenza domiciliare all'infanzia, curandone anche l'organizzazione sul piano tecnico-amministrativo. 2)

(2) Per assistenza domiciliare all'infanzia s'intende l'attività delle persone collegate alle istituzioni private senza scopo di lucro di cui al comma 1, che assistono professionalmente nelle proprie abitazioni uno o più bambini di altre famiglie, svolgendo un compito educativo connotato da familiarità, valorizzazione della quotidianità, con caratteristiche di flessibilità e personalizzazione, per rispondere al meglio alle esigenze delle famiglie, nel rispetto dei ritmi, delle abitudini e del percorso di crescita di ogni bambino. 2)

**1/bis. (Microstrutture e servizi diurni) 3)**

(1) La Provincia autonoma di Bolzano è altresì autorizzata a concedere contributi per spese correnti ai comuni per la realizzazione e gestione sul territorio provinciale di microstrutture per bambini di età compresa tra tre mesi e tre anni, nonché per servizi diurni per bambini in età prescolare e scolare fino a otto anni. 4)

(2) La microstruttura è un servizio socio-educativo per la prima infanzia, destinato a bambini di età compresa fra tre mesi e tre anni, volto a favorire il benessere e la crescita armoniosa dei bambini. Nel contempo si assicura alla famiglia un adeguato sostegno nei compiti educativi, anche al fine di conciliare al meglio le esigenze lavorative e familiari nel quadro di un completo sistema di sicurezza sociale. L'accesso al servizio è consentito anche ai bambini che, dopo il compimento del terzo anno di vita, non frequentino ancora la scuola d'infanzia. 4)

(3) Il servizio diurno per bambini in età prescolare e scolare fino a otto anni assolve alle medesime funzioni previste per la microstruttura di cui al comma 2 e viene ad integrare la rete attualmente esistente di scuole per l'infanzia e scuole elementari. Il servizio dovrà essere organizzato in gruppi omogenei per età.

(4) Le caratteristiche strutturali e di funzionamento dei servizi sono definite con apposito regolamento di esecuzione.

(5) I contributi per il finanziamento dei servizi di cui al comma 2 sono erogati ai sensi dell'articolo 20/bis della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13. L'ammontare del contributo verrà determinato sulla base delle spese di gestione ammesse a contributo, dedotta la quota a carico degli utenti. L'ammontare del contributo provinciale non potrà comunque essere superiore alla quota direttamente a carico del comune gestore. 5)

**1/ter. (Microstrutture e servizi diurni aziendali per bambini e bambine)**

(1) La Provincia può concedere contributi alle imprese e alle loro associazioni operanti in provincia di Bolzano per le spese inerenti la gestione, anche nei luoghi di lavoro, di microstrutture per bambine e bambini fino a tre anni, nonché di servizi diurni per bambine e bambini in età prescolare e scolare fino a undici anni, di cui all'articolo 1-bis, commi 2 e 3.

(2) Alle imprese e alle loro associazioni nonché agli enti pubblici e privati operanti in provincia di Bolzano possono altresì essere concessi contributi per l'acquisto di singoli posti all'interno di strutture di cui al comma 1 oppure all'articolo 1-bis, commi 2 e 3, allo scopo di metterli a disposizione delle bambine e dei bambini delle proprie collaboratrici e dei propri collaboratori. 6)

(3) Il contributo può essere concesso in misura non superiore al 33,33 per cento della spesa riconosciuta ammissibile. Le imprese nonché gli enti pubblici e privati beneficiari del contributo di cui al presente articolo possono far concorrere le proprie collaboratrici e i propri collaboratori ai costi da loro sostenuti nella misura massima del 35 per cento dei costi complessivi. 6)

(4) Le microstrutture e i servizi diurni aziendali di cui al comma 1 sono gestiti, mediante convenzione con le imprese o loro associazioni, da enti che operano, senza fini di lucro, nel settore dei servizi all'infanzia.

(5) Le microstrutture aziendali devono rispettare le caratteristiche strutturali e di funzionamento determinate con il

regolamento di esecuzione di cui all'articolo 1-bis, comma 4.

(6) Con regolamento di esecuzione sono determinate le caratteristiche strutturali e di funzionamento dei servizi diurni aziendali. 6)

## **2. (Contributi per il servizio di assistenza domiciliare all'infanzia) 7)**

(1) Le istituzioni di cui all'articolo 1 sono ammesse ai contributi se perseguono le seguenti finalità statutarie:

- a) svolgano un'azione di promozione e di consulenza sulla specifica forma assistenziale, favorendo l'incontro fra le singole operatrici/i singoli operatori e le famiglie utenti;
- b) abbiano con le singole operatrici/i singoli operatori rapporti giuridici che comunque assicurino idoneo appoggio tecnico, informazione e aggiornamento professionale;
- c) dispongano di persone esperte nel campo dell'assistenza all'infanzia e in quello dei rapporti educativi e interpersonali, le quali svolgano la supervisione nei confronti delle singole operatrici/dei singoli operatori e la verifica delle condizioni igieniche ed ambientali nelle quali si esplica il servizio.

(2)8)

(3) Nel regolamento di esecuzione saranno stabiliti gli standards minimi relativi alle condizioni tecniche ed igieniche di esercizio della specifica forma di assistenza, alle quali viene comunque subordinato l'intervento provinciale.

(4)9)

---

## **CAPO II**

### **Ordinamento dell'istituto provinciale di assistenza all'infanzia**

3. 10)

---

## **CAPO III**

### **Norme concernenti gli asili nido**

4. 11)

---

## **CAPO IV**

### **norme transitorie e finali**

#### **5. (Modificazione e abrogazione di norme vigenti)**

(1) Il comma 3 dell'articolo 16 della legge provinciale 8 novembre 1974, n. 26 è abrogato.

(2) I commi 1 e 2 dell'articolo 2 della legge provinciale 29 aprile 1975, n. 20 sono abrogati.

(3) Il comma 4 dell'articolo 2, l'articolo 5, le lettere a) e d) dell'articolo 6, gli articoli 10, 12, 13, 14, 15 e 16, il comma 2 dell'articolo 17 e l'articolo 18 della legge provinciale 19 gennaio 1976, n. 6 sono abrogati.

(4) Il comma 2 dell'articolo 5 della legge provinciale 28 agosto 1976, n. 38 è abrogato.

(5) La lettera n) del comma 1 dell'articolo 10 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13 è abrogata.

(6) Nel testo italiano dell'articolo 33, comma 2, della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13 le parole: "l'Istituto provinciale per l'assistenza all'infanzia e" sono soppresse.

(7) Nel testo tedesco dell'articolo 33, comma 2, della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13 le parole: "das Landeskleinkinderheim und" sono soppresse.

(8)12)

#### **6. (Norma transitoria)**

(1) In sede di prima applicazione della presente legge può essere nominato direttore dell'Istituto provinciale assistenza all'infanzia il dipendente che svolgeva finora le funzioni di coordinatore dell'Istituto medesimo.

(2) In sede di prima applicazione dell'articolo 1/ter possono essere ammesse anche le spese sostenute nei dodici mesi precedenti l'entrata in vigore dello stesso e comprovate da adeguata documentazione. 13)

#### **7. (Testo unificato)**

(1) La Giunta provinciale è autorizzata a riordinare in forma di testo unico, senza introdurre modifica alcuna, le leggi

provinciali sull'assistenza minorile.

8.-9. 14)

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

- 
- 1) Pubblicata nel B.U. 23 aprile 1996, n. 20.
  - 2) L'art. 1 è stato così sostituito dall'art. 22, comma 1, della L.P. 21 dicembre 2007, n. 14.
  - 3) La rubrica dell'art. 1/bis è stata così sostituita dall'art. 22, comma 2, della L.P. 21 dicembre 2007, n. 14.
  - 4) I commi 1 e 2 sono stati così sostituiti dall'art. 22, comma 3, della L.P. 21 dicembre 2007, n. 14.
  - 5) L'art. 1/bis è stato inserito dall'art. 16 della L.P. 23 luglio 2004, n. 4.
  - 6) L'art. 1/ter è stato inserito dall'art. 6 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6. I commi 2 e 3 sono stati così modificati dall'art. 28, commi 1 e 2, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.
  - 7) La rubrica dell'art. 2 è stata sostituita dall'art. 16 della L.P. 23 luglio 2004, n. 4.
  - 8) Il comma 2 è stato sostituito dall'art. 31 della L.P. 29 agosto 2000, n. 13, e abrogato dall'art. 22, comma 4, della L.P. 21 dicembre 2007, n. 14.
  - 9) Il comma 4 è stato abrogato dall'art. 22, comma 4, della L.P. 21 dicembre 2007, n. 14.
  - 10) Reca modifiche alla L.P. 19 gennaio 1976, n. 6.
  - 11) Integra la L.P. 8 novembre 1974, n. 26.
  - 12) Sostituisce il comma 1 dell'art. 16 della L.P. 30 aprile 1991, n. 13.
  - 13) Il comma 2 è stato aggiunto dall'art. 6 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6.
  - 14) Omissis.